



Messaggio municipale 168-2020

CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi per esame e approvazione la proposta di nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni.

PREMESSA

Il Regolamento comunale delle canalizzazioni del comune di Muzzano risale al 12 marzo 1979. Lo stesso è stato successivamente modificato dal lodevole Consiglio comunale in data 15 dicembre 1982 e ratificato dall'allora Dipartimento dell'Interno con ris.no. 1949 del 14 giugno 1983. Il Regolamento è stato nuovamente oggetto di modifica da parte del Legislativo nella seduta del 20 giugno 2016, e più precisamente agli articoli dal 44 al 48, ratificata dalla Sezione Enti Locali con risoluzione 171-RE-13959 del 28 ottobre 2016.

NEL MERITO

Il Regolamento delle canalizzazioni ha lo scopo di definire le procedure e le prescrizioni tecniche per la realizzazione e la manutenzione degli allacciamenti e degli impianti privati, così come per l'immissione delle acque di scarico nelle canalizzazioni comunali e consortili. I suoi contenuti sono dunque prettamente tecnici.

Il progetto di revisione proposto riprende il modello allestito dalla Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (in seguito SPAAS) del Dipartimento del Territorio (Regolamento comunale delle canalizzazioni – Modello versione 07.2005 – luglio 2014). A tal riguardo, si precisa che, in questo specifico contesto, i margini di autonomia comunale sono limitati alla necessità di tener conto di situazioni particolari e alla determinazione delle tasse d'allacciamento e d'uso.

La proposta in oggetto è stata sottoposta preliminarmente all'esame della SPAAS in data 24 settembre 2015, per le opportune verifiche.

Con lettera del 29 ottobre 2015, la SPAAS ha precisato che l'aggiornamento del Regolamento delle canalizzazioni doveva avvenire di pari passo con l'approvazione del nuovo Piano generale di smaltimento delle acque (PGS).

Tale piano è stato ora ultimato e sottoposto ad approvazione in un apposito messaggio contestualmente alla presentazione della proposta di nuovo Regolamento delle canalizzazioni. Si rende infatti necessario allineare lo stesso al PGS in quanto la versione attualmente in vigore fa riferimento ad un documento obsoleto e superato quale il Piano Generale delle Canalizzazioni del 1978.

Di seguito, per una miglior comprensione delle modifiche apportate, elenchiamo una tabella comparativa che evidenzia le differenze tra la nuova proposta ed il Regolamento attualmente in vigore.

Versione attuale		Nuova versione	
Art.		Art.	
A	GENERALITA	A	GENERALITÀ
1	Scopo	1	Scopo In linea con l'esistente art. 1
2	Basi legali	2	Basi legali In linea con l'esistente art. 2
3	Applicazione	3	Applicazione In linea con l'esistente art. 3
4	Canalizzazioni pubbliche e private	4	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione delle acque) In linea con l'esistente art. 4 con alcune differenze.
5	Impianti privati	5	Impianti privati In linea con l'esistente art. 5
---	---	6	Impianti comuni Completamente nuovo.
6	Acque di rifiuto	7	Acque di scarico In linea con l'esistente art. 6 La differenza sta nella definizione, prima acque di rifiuto, ora acque di scarico.
7	Obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni	8	Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica Par. 1,2,3 e 4 come art.7 del regolamento in vigore. Par. 5 e 6 nuovi
8	Divieto di immissione	9	Divieto di immissione In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni
9	Fondi non edificati	---	---
10	Allacciamento alla canalizzazione pubblica	10	Allacciamento alla canalizzazione pubblica Sostanzialmente in linea con gli esistenti art. 9 e 10
B	PROCEDURA	B	PROCEDURA
11	Obbligo della licenza	---	---
12	Requisiti dei piani	---	---
---	---	11	Domanda In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni (vedi art. 11, 12 e 13 del regolamento attualmente in vigore)
13	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica	12	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento In linea con l'attuale regolamento (art.13)
14	Permessi per immissioni provvisorie	13	Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni (vedi art.14 del regolamento in vigore)
15	Immissione in un ricettore naturale	---	---
16	Acque di drenaggio	---	---
17	Diniego della licenza	---	---



18	Mulinelli sminuzzatori	---	---
19	Controllo e collaudo degli impianti	14	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni (vedi art.19 del regolamento in vigore).
20	Catasto degli impianti	15	Catasto degli impianti In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni (vedi art.20 del regolamento attualmente in vigore. È stata scelta la variante C del modello proposto dal Cantone in quanto è più vicino alle norme esistenti.
21	Multe, azione penale, azione civile	---	---
C	PRESCRIZIONI TECNICHE	C	PRESCRIZIONI TECNICHE
22	Generalità	---	---
23	Tracciato	---	---
---	---	16	Smaltimento delle acque di scarico In linea con l'attuale regolamento ma più dettagliato ed aggiornato in materia di prescrizioni.
25	Materiali	17	Materiali In linea con l'attuale regolamento (art. 25)
28	Condotta di allacciamento	18	Condotta di allacciamento In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni
24	Pendenze e diametri	19	Pendenze e diametri In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato per quanto concerne il diametro minimo delle canalizzazioni, sia acque luride che acque bianche.
26	Posa	20	Posa In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
27	Riempimento dei fossi	---	---
29	Pozzetti	21	Pozzetti di accesso In linea con l'attuale regolamento.
30	Pozzetti: esecuzione	---	---
31	Pompe	22	Pompe In linea con l'attuale regolamento.
32	Rigurgito	23	Rigurgito In linea con l'attuale regolamento ma semplificato.
34	Impianti speciali	---	---
---	---	24	Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
---	---	25	Impianti di infiltrazione e ritenzione Nuovo
33	Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile	26	Zone di protezione In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.

D	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	D	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI
35	Obbligo di manutenzione	27	Obbligo di manutenzione In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
36	Prove di tenuta	---	---
37	Canalizzazioni	28	Canalizzazioni In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
38	Separatori olii e grassi	---	---
39	Fosse di decantazione, fosse biologiche	29	Fosse di chiarificazione e biologiche In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
40	Impianti meccanico-biologiche	30	Impianti di depurazione meccanico biologici In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
---	---	31	Impianti di pretrattamento In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
---	---	32	Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
41	Pozzi perdenti	---	---
		33	Impianti di infiltrazione In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni.
42	Intervento del Municipio	---	---
43	Soppressione canalizzazioni e impianti	---	---
E	CONTRIBUTI E TASSE	E	CONTRIBUTI E TASSE
44	Contributo di costruzione	34	Contributi di costruzione Come art.44 modificato il 20.6.2016
45	Tassa di allacciamento	35	Tasse di allacciamento Come art.45 modificato il 20.6.2016
46	Tassa d'uso	36	Tassa d'uso Come art.6 modificato il 20.6.2016
47	Tassa di allacciamento provvisoria – Immissione di acque provenienti da cantieri	37	Tassa di allacciamento provvisoria – Immissioni di acque provenienti dai cantieri Modificato come da linee guida SPAAS
48	Esecutività dei contributi e tasse – Interessi di mora	38	Esecutività dei contributi e tasse Come art.48 modificato il 20.6.2016
---	---	39	Interessi di mora Come art.48 modificato il 20.6.2016
F	DISPOSIZIONI FINALI	F	NORME TRANSITORIE E FINALI
---	---	40	Contravvenzioni In linea con l'attuale regolamento ma aggiornato in materia di prescrizioni (vedi art. 21 del regolamento attualmente in vigore).

---	---	41	Provvedimenti coattivi nuovo
---	---	42	Eliminazione di impianti difettosi nuovo
---	---	43	Notifica al dipartimento nuovo
---	---	44	Rimedi e diritti
---	---	45	Eliminazione degli impianti singoli
51	Riferimenti legali	46	Rimando In linea con l'attuale regolamento (art.51).
50	Entrata in vigore	47	Entrata in vigore In linea con l'attuale regolamento (art.50).
49	Disposizioni abrogate	48	Disposizioni abrogative In linea con l'attuale regolamento (art.49).

CONCLUSIONI

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, visti gli art. 13 cpv. 1 lett a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

Art. 1

È approvato il nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Muzzano.

Art. 2

Lo stesso entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Art. 3

Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO



Simona Soldini
Sindaco





Daniela Bernardini
Segretaria

Commissioni d'esame:

Commissione della Legislazione (art. 10 RALOC)

(Approvato con risoluzione municipale n. 5832 del 21 settembre 2020)

Comune di Muzzano



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

A. GENERALITÀ.....	4
Art. 1 Scopo.....	4
Art. 2 Basi legali	4
Art. 3 Applicazione	4
Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali	4
Art. 5 Impianti privati	4
Art. 6 Impianti comuni	4
Art. 7 Acque di scarico	4
Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica	5
Art. 9 Divieto di immissione	5
Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica	5
Art. 11 Domanda	7
Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento	7
Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	7
Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	8
Art. 15 Catasto degli impianti.....	8
C. PRESCRIZIONI TECNICHE.....	10
Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico.....	10
Art. 17 Materiali.....	11
Art. 18 Condotta di allacciamento	11
Art. 19 Pendenze e diametri	11
Art. 20 Posa	12
Art. 21 Pozzetti d'accesso	12
Art. 22 Pompe	12
Art. 23 Rigurgito	12
Art. 24 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento	13
Art. 26 Zone di protezione	14
D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI.....	15
Art. 27 Obbligo di manutenzione	15
Art. 28 Canalizzazioni	15
Art. 29 Fosse di chiarificazione e biologiche.....	15
Art. 30 Impianti di depurazione meccanico-biologici	15
Art. 31 Impianti di pretrattamento.....	15
Art. 32 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	15
Art. 33 Impianti di infiltrazione.....	15
E. CONTRIBUTI E TASSE.....	16
Art. 34 Contributi di costruzione	16
Art. 35 Tasse di allacciamento	16
Art. 36 Tassa d'uso	16
Art. 37 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri....	16
Art. 38 Esecutività dei contributi e tasse	16
Art. 39 Interessi di mora	16

F. NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 40 Contravvenzioni.....	17
Art. 41 Provvedimenti coattivi	17
Art. 42 Eliminazione di impianti difettosi.....	17
Art. 43 Notifica al Dipartimento	17
Art. 44 Rimedi e diritti	17
Art. 45 Eliminazione degli impianti singoli	17
Art. 46 Rimando	17
Art. 47 Entrata in vigore	17
Art. 48 Disposizioni abrogative	17
Elenco delle leggi e ordinanze federali.....	18
Elenco delle leggi e regolamenti cantonali.....	18

A. GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
 2. Sono considerate canalizzazioni comunali quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti) come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati.
 3. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno di fondi privati sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al capoverso precedente
- L'applicazione compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione demandato al Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni), conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione.

Art. 5 Impianti privati

- 1 I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati.
2. In particolare, sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
3. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 Impianti comuni

Qualora non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali.

- acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica, conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione possa avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e dalle zone di risanamento, decide il Dipartimento.
6. Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati:
 - a) Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
 - b) Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 9 Divieto di immissione

1. Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente. Le stesse devono essere trattenute alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depuratori delle acque. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:
 - gas e vapori;
 - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
 - sostanze maleodoranti;
 - colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
 - sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettieri per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc;
 - depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc;
 - sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi, ecc;
 - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc;
 - acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
 - acidi e basi in concentrazioni dannose.
2. L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni.
3. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Art. 10 Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.

2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o a una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per un'esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi non edificati, viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'accesso prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

B. PROCEDURA

Art. 11 Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).
2. Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti d'infiltrazione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.).Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che dovranno essere eliminati;
 - c) piano di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzuole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
 - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;
 - e) particolari costruttivi 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di infiltrazione, ecc.);
 - f) relazione tecnica;
 - g) eventuale perizia idrogeologica e/o altre perizie.
3. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del Consorzio.
4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1.
5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione

Art. 12 Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art. 13 Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 37 del

presente regolamento.

5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

6. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione.

7. La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

8. Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Art. 14 Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.

2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.

3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.

5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 15 Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).

2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti all'allestimento del catasto.

3. Allestimento catasto

a) Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.

Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

b) Per le costruzioni esistenti il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario.

Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche.

4. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di

allacciamento ai sensi dell'art.11. del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa. Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

5. Costi

- a) I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato.
- b) I costi per la verifica sono assunti dal Comune. Nel caso in cui si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addebitati al proprietario.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 16 Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.

2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.

3. Il piano generale di smaltimento (in seguito "PGS") determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.

4. Modalità di allacciamento

a) Acque luride o di rifiuto

- Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.
- Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.

b) Acque meteoriche

- Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- Nelle zone che, secondo il PGS sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.
- Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride

c). Acque chiare

- Nelle zone che, secondo il PGS sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

Art. 17 Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 18 Condotta di allacciamento

1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso
 - Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura. Le stesse, nel loro complesso, e per i relativi punti di allacciamento alle canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna.
 - Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali. Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e martello).
 - Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90°. Si raccomanda un'angolazione di allacciamento a 45° se il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti.
 - Gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco.
2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso
 - Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee.
 - Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

Art. 19 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare.
 - La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3% - 5%.

Tipo di condotte	Pendenze in %		
	minimo	ideale	massimo
Condotte per acque luride fino a DN 200	2	3	5
Condotte per acque luride oltre a DN 200	1.5	3	5
Condotte per acque meteoriche	1	3	5

- È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti possibilità d'ispezione e di pulizia.
2. Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.

3. Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:

Collettori di fondo	DN 100 mm (ma al minimo il diametro della colonna di scarico allacciata)
Condotte d'allacciamento alle canalizzazioni:	DN 125 mm (per abitazioni monofam.) DN 150 mm (per abitazioni plurifam.)

Art. 20 Posa

1. Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle autorità competenti.
2. Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti.
3. Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettati, ecc.) devono essere scartati.
4. A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5, 225 kg/m³).
5. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.
6. La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.

Art. 21 Pozzetti d'accesso

1. Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
 - nei raccordi di condotte importanti;
 - dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°.
2. A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni minimi:

Profondità del pozzetto d'accesso	1 entrata	2 entrate	3 entrate
fino a 0.6m	Ø 0.8m		
da 0.6 fino a 1.5m	Ø 0.8m	Ø 0.8m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m
oltre 1.5m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m		

3. I pozzetti d'accesso di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma concava.
5. I pozzetti d'accesso dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

Art. 22 Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con tutti i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art. 23 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. È compito del proprietario di predisporre i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 24 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
- veleni
- acidi o basi
- alte temperature
- punta di carico
- germi patogeni in quantità pericolose
- sostanze radioattive

Art. 25 Impianti di infiltrazione e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, chiare, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno e i parametri per il dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual volta sussistano dubbi riguardo al corretto funzionamento dell'impianto d'infiltrazione.

3. Impianti di ritenzione

1. Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o possono essere costruiti appositi bacini.
2. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
 - l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

4. Impianti di infiltrazione

1. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccogliatore munito di curva immersa.
2. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
 - contrassegnazione adeguata dei coperchi.
3. Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche".

Art. 26 Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per quanto riguarda la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona SII di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 27 Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non fosse in grado egli stesso di eseguire i lavori, affidare l'incarico ad una ditta specializzata.
2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art. 28 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 29 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

Art. 30 Impianti di depurazione meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art. 31 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art. 32 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure anti rigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art. 33 Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 34 Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 35 Tasse di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1‰ (per mille) del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di CHF. 200.- e un massimo di CHF. 1'000.-.

Art. 36 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra CHF. 0.30 e CHF. 1.50 per m³ di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.10 ‰ (per mille) e superiore al 0.30 ‰ (per mille) di detto valore.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, nella stessa modalità definita al capoverso 3 per quanto attiene alla tassazione degli oggetti allacciati sulla base del loro valore di stima.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva il diritto di farli installare (a spese del Comune).
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 37 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta, ritenuto un minimo di CHF. 200.- e un massimo di CHF. 1'000.-.

Art. 38 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 39 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.
2. L'ammontare massimo della multa è di CHF. 10'000.00.
3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 41 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 42 Eliminazione di impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 43 Notifica al Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 44 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.

Art. 45 Eliminazione degli impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alla direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche", sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art. 46 Rimando

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 48 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento canalizzazioni del 12 marzo 1979 e successive revisioni e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

G. ALLEGATO: BASI GIURIDICHE E DIRETTIVE

Elenco delle leggi e ordinanze federali

LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPac	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
CCS	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 21 dicembre 2004)

Elenco delle leggi e regolamenti cantionali

LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
DE	Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
Lpamm	Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
Norme, direttive e istruzioni	Aggiornamento al 07.2012
SPAAS	Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi (disponibili all'indirizzo www.ti.ch/acqua)
VSA	Direttiva per la manutenzione delle canalizzazioni (2007)
SIA 190	Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000)
SN 592 000	Norma SN 592 000 (2012) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
VSA	Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (2002), aggiornamento 2008
UFAFP	Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI	Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI	Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)



COMUNE DI MUZZANO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

I N D I C E

A. GENERALITÀ

- art. 1 – Scopo
- art. 2 – Basi legali
- art. 3 – Applicazione
- art. 4 – Canalizzazioni pubbliche e private
- art. 5 – Impianti privati
- art. 6 – Acque di rifiuto
- art. 7 – Obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni
- art. 8 – Divieto d'immissione
- art. 9 – Fondi non edificati
- art. 10 – Allacciamento alla pubblica canalizzazione

B. PROCEDURA

- art. 11 – Obbligo della licenza
- art. 12 – Requisiti dei piani
- art. 13 – Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica
- art. 14 – Permessi per immissioni provvisorie
- art. 15 – Immissione in un ricettore naturale
- art. 16 – Acque di drenaggio
- art. 17 – Diniego della licenza
- art. 18 – Mulinelli sminuzzatori
- art. 19 – Controllo e collaudo degli impianti
- art. 20 – Catasto degli impianti
- art. 21 – Multe, azione penale, azione civile

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

- art. 22 – Generalità
- art. 23 – Tracciato
- art. 24 – Pendenze e diametri
- art. 25 – Materiali
- art. 26 – Posa
- art. 27 – Riempimento dei fossi

- art. 28 – Condotta d'allacciamento
- art. 29 – Pozzetti
- art. 30 – Pozzetti: esecuzione
- art. 31 – Pompe
- art. 32 – Rigurgito
- art. 33 – Zone S di protezione
- art. 34 – Impianti speciali

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

- art. 35 – Obbligo di manutenzione
- art. 36 – Prove di tenuta
- art. 37 – Canalizzazioni
- art. 38 – Separatore olii e grassi
- art. 39 – Fosse di decantazione. Fosse biologiche
- art. 40 – Impianti meccanico-biologici
- art. 41 – Pozzi perdenti
- art. 42 – Intervento del Municipio
- art. 43 – Soppressione canalizzazioni e impianti

E. CONTRIBUTI e TASSE

- art. 44 – Contributo di costruzione
- art. 45 – Tassa d'immissione
- art. 46 – Tassa d'uso
- art. 47 – Casi speciali
- art. 48 – Adeguamento delle tariffe

F. DISPOSIZIONI FINALI

- art. 49 – Disposizioni abrogate
- art. 50 – Entrate in vigore

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

LALIA	legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971
LE	legge edilizia cantonale
RALE	regolamento d'applicazione della legge edilizia
UT	ufficio tecnico
CPV	capoverso
CCS	codice civile svizzero
DE	decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977
ASPEE	associazione svizzera dei professionisti per la depurazione delle acque
SPAA	sezione protezione acque e aria (Dip.to Ambiente)

A.	<u>GENERALITÀ</u>	
Art. 1	Il presente Regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (lago, fiume, riale, falda).	Scopo
Art. 2	Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.	Basi legali
Art. 3	<ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del comune.2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio	Applicazione
Art. 4	<ol style="list-style-type: none">1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi d'interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti, derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge d'espropriazione.2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.	Canalizzazioni pubbliche e private
Art. 5	<ol style="list-style-type: none">1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc.2. Non sono considerati impianti:<ul style="list-style-type: none">- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.	Impianti privati
Art. 6	<ol style="list-style-type: none">1. Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.	Acque di rifiuto

2. A seconda della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue:
- a) acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato e simili;
 - b) acque bianche: le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc.
- Art. 7
1. Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.
Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
 2. Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc. devono essere trattate all'origine prima della loro immissione.
 3. L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
 4. L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
- Art. 8
- È vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:
- gas e vapori;
 - sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;
 - scoli di latrine senza scarico, di acqua di stalle e di letami;
 - sostanze solide che potrebbero sostituire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
 - acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione del calcestruzzo;
 - materie viscosse come, asfalto, catrame, ecc.
 - olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
 - quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40°C;
 - soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiori al 1/2 o/oo);
 - ecc.
- Art. 9
- Le acque bianche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica. Le stesse, se esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure, ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

Obbligo
d'immissione
delle acque di
rifiuto nelle
pubbliche
canalizzazioni

Divieto
d'immissione

Fondi non
edificati

- Art. 10
1. L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.
 2. Il comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.
Le spese sono a carico del proprietario del fondo.
- B. PROCEDURA
- Art. 11
1. La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art. 39 e segg. della LE e all'art. 35 del RALE.
 2. La licenza di costruzione è pure richiesta, qualora per il cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.
 3. Le domande d'allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi art. 36 RALE).
 4. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo all' UT l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.
- Art. 12
- La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata dai seguenti piani, oltre a quanto previsto dall'art. 46 del RALE:
- a) estratto della mappa, con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti;
 - b) pianta delle canalizzazioni in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato, nonché i punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.);
 - c) profilo longitudinale pure in scala 1:100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico;
 - d) dettaglio degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e del profilo normale di posa.
Il Municipio può concedere deroghe per la presentazione di parte dei documenti di cui sopra nel caso di vecchie

Allacciamento alla pubblica canalizzazione

Obbligo della licenza

Requisiti dei piani

abitazioni ove non esistono piani di progetto delle canalizzazioni e dove il rilievo delle stesse risulta difficoltoso.

In tal caso il richiedente farà domanda preventiva di allacciamento specificandone la situazione. L'ufficio tecnico effettuerà quindi un sopralluogo atto ad accertare la reale situazione e quindi indicherà i lavori necessari da eseguire.

- | | | |
|---------|--|--|
| Art. 13 | <ol style="list-style-type: none">1. Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di tre mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione.2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.3. In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.4. Il comune provvederà ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 all'esecuzione dell'allacciamento entro 3 mesi dalla data d'inoltro della richiesta. | Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica |
| Art. 14 | <ol style="list-style-type: none">1. L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. nella pubblica canalizzazione, può essere autorizzata dall'UT se sono rispettate le prescrizioni dell'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi di acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.2. La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita caso per caso. | Permessi per immissioni provvisorie |
| Art. 15 | <ol style="list-style-type: none">1. Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'Autorità cantonale.2. La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 12, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore. | Immissione in un ricettore naturale |
| Art. 16 | Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale. | Acque di drenaggio |

- | | | |
|---------|--|-------------------------------------|
| Art. 17 | <p>1. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico:b) acque di rifiuto non conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto. <p>2. Il diniego della licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> | Diniego della licenza |
| Art. 18 | <p>Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato ed all'art. 8 del presente regolamento, è vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).</p> | Mulinelli sminuzzatori |
| Art. 19 | <p>1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'UT di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.</p> <p>2. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento, di cui all'art. 11, il proprietario deve chiedere all'UT il collaudo degli impianti.</p> <p>3. Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare all'UT attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.</p> <p>4. Il collaudo è pure chiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.</p> <p>5. Nelle zone di captazione di acqua potabile (zona S), è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti, che dovrà soddisfare i requisiti della norma SIA nr. 190. Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.</p> <p>6. Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.</p> <p>7. Con il collaudo dell'impianto, non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad un'eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.</p> | Controllo e collaudo degli impianti |

8. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.
- Art. 20 1. Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UT il rilievo delle opere eseguite. Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusto l'art. 4 DE 3 febbraio 1977. Catasto degli impianti
2. La consegna del rilievo delle opere può essere imposto anche per impianti esistenti.
- Art. 21 Le infrazioni alle norme del presente Regolamento delle canalizzazioni sono punite con multe fino a fr 1'000.- riservate le azioni penali e civili. Multe, azione penale, azione civile
- C. PRESCRIZIONI TECNICHE
- Art. 22 1. L'evacuazione delle acque di rifiuto dei fondi privati deve avvenire tramite canalizzazioni separate per le acque luride e bianche. Generalità
2. La loro immissione nella pubblica canalizzazione avviene tramite allacciamento unico o separato, a dipendenza del sistema delle canalizzazioni pubbliche (misto o separato).
3. Per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sono da osservare le norme SIA, ASPEE, nonché le direttive e ordinanze emanate dall'Autorità federale e cantonale.
- Art. 23 1. Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto. Tracciato
2. Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.
3. Ad ogni cambiamento di pendenza sono da provvedere pozzetti adeguati.
4. Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.
- Art. 24 1. Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme. Pendenze e diametri
2. La velocità di scorrimento dei liquami, deve impedire il deposito di materiali sedimentabili, per portate minime ed erosioni, per portate massime.

3. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:
- per acque luride 2%
 - per acque bianche 1%
4. Il diametro minimo delle canalizzazioni è:
- per acque luride 150 mm
 - per acque bianche 100 mm
- Art. 25
1. Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, cemento-amianto, grès, ghisa, ecc. con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.).
 2. Per l'evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione e in presenza di falda.
- Art. 26
1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto in calcestruzzo).
 2. A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni sono parzialmente o completamente avvolte con un manto di rinforzo adeguato.
 3. Le canalizzazioni dovranno essere posate al disotto del limite del gelo.
Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm.
 4. Se i progetti non sono completati da un calcolo statico con l'indicazione del fattore di sicurezza, le canalizzazioni sono da posare secondo le direttive ASPEE, completamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP200.
- Art. 27
1. Particolare cura deve essere posta al riempimento e costipamento dei fossi, che deve avvenire con materiale idoneo. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.
 2. Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento.
 3. Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.

Materiali

Posa

Riempimento dei fossi

4. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore massimo di 30/50 cm deve avvenire con mezzo meccanico adeguato o mediante allagamento del fosso.
- Art. 28
1. La condotta d'allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico.
Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.
2. L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica.
- È chiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi:
- quando la tubazione è situata in falda;
 - in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate d'acqua;
 - in zona di protezione.
3. La condotta d'allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP200.
- Art. 29
- A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:
- Pozzetti
- a) pozzetto di raccordo:
collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione:
interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione e il controllo delle condotte;
- c) pozzetto di deposito o caditoia:
permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura:
diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo:
è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico.
La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.
- Art. 30
1. A seconda della profondità, per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:
- Pozzetti:
esecuzione
- fino a 60 cm Ø 60 cm minimo
 - fino a 150 cm Ø 80 cm minimo
 - oltre 150 cm Ø 100 cm minimo

2. Per profondità superiori a 1.50 m i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione.
 3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscia per evitare deposito.
 4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti. Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.
 5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60.
- Art. 31 Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali. Pompe
- Art. 32 1. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale possono rigurgitare. Rigurgito
2. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. È compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.
- Art. 33 1. Nella zona SI di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni. Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile
2. Nella zona SII di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'autorità cantonale, che fisserà le modalità di posa.
3. Nella zona SIII di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni, rispettate le prescrizioni della norma SIA Nr. 190.
La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.
- Art. 34 Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: Impianti speciali
fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc. sono fissate dalle Autorità cantonali.
- D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI
- Art. 35 1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono sempre essere mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento. Obbligo di manutenzione
2. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.

3. La manutenzione delle condotte d'allacciamento di cui all'art. 10 compete al Comune.
In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.
- Art. 36 1. La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni. Prove di tenuta
2. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni.
3. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.
- Art. 37 1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Canalizzazioni
2. Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.
- Art. 38 I separatori di benzina ed olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto. Separatori olii e grassi
- A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.
- Art. 39 Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno. Fosse di decantazione, fosse biologiche
- Copia dei bollettini di vuotatura è da trasmettere al Municipio.
- 1/5 di fango deve rimanere e la fossa va riempita d'acqua prima della messa in funzione.
- Art. 40 1. L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Impianti meccanico-biologiche
- Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA.
2. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza d'insetti.
- Art. 41 La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti. Pozzi perdenti

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Art. 42 | <ol style="list-style-type: none">1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle operazioni di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario. | Intervento del Municipio |
| Art. 43 | <ol style="list-style-type: none">1. Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione dell'UT.2. Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.3. La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.4. Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo.5. I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati. | Soppressione canalizzazioni ed impianti |
| E. <u>CONTRIBUTI E TASSE</u> | | |
| Art. 44 | Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse. | Contributo di costruzione |
| Art. 45 | Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1 ‰ (per mille) del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 100.00 e un massimo di fr. 1'000.00. | Tassa di allacciamento |

Art. 46

Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.30 e fr. 1.50 per m³ di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.10 ‰ (per mille) e superiore al 0.30 ‰ (per mille) di detto valore.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, nella stessa modalità definta al capoverso 3 per quanto attiene alla tassazione degli oggetti allacciati sulla base del loro valore di stima.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.
9. Il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa, se del caso, per il singolo proprietario, quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo quanto stabilito da questo regolamento e dalla sua ordinanza di applicazione e l'intensità d'uso degli impianti.

- | | | |
|---------|---|--|
| Art. 47 | Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è pari all'1 %o del valore dell'oggetto progettato, ritenuto un minimo di fr. 200 e un massimo di fr. 1'000.00. | Tassa di allacciamento provvisoria – immissione di acque provenienti da cantieri |
| Art. 48 | La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%. | Esecutività dei contributi e tasse
Interessi di mora |
| F. | <u>DISPOSIZIONI FINALI</u> | |
| Art. 49 | Con la sua entrata in vigore il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti, le relative modificazioni e tutte le ordinanze municipali contrarie o incompatibili. | Disposizioni abrogate |
| Art. 50 | Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. | Entrata in vigore |
| Art. 51 | Per quanto non previsto in questo regolamento valgono i contenuti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8.10.1971 e del Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977 | Riferimenti legali |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal consiglio comunale nella seduta del 15.12.1982

Approvato dal Lodevole DIPARTIMENTO DELL'INTERNO il 14.6.1983
ris. No. 1949.

Modifiche degli articoli 44-48 approvate dal Consiglio comunale nella seduta del
20.06.2016

Ratificato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione 171-RE-13959 il 28 ottobre 2016

